

## REGOLAMENTO (CE) N. 1248/97 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1997

che fissa il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che, in applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, è necessario stabilire, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, i quantitativi di taluni prodotti del bilancio di approvvigionamento specifico, di cui ai codici NC 2007 99 e 2008, che fruiscono dell'esonero dal prelievo all'importazione dai paesi terzi o di aiuto per le spedizioni provenienti dal resto della Comunità;

considerando che le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94 <sup>(4)</sup>;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1601/92, il regime di approvvigionamento è applicabile a decorrere dal 1° luglio; che occorre pertanto prevedere

l'applicazione immediata delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Agli effetti degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, sono stabiliti nell'allegato i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli che beneficiano dell'esonero dal dazio doganale all'importazione in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario.

2. Fatta salva un'eventuale revisione del suddetto bilancio nel corso dell'esercizio, i quantitativi fissati per i singoli prodotti di cui all'allegato, parte II, possono essere superati nella misura massima del 20 %, a condizione che venga rispettato il quantitativo globale.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.